



**Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche  
Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi**

**Disciplinare di gara**

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. N. 36/2023, con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo per l'affidamento dei lavori di:**

**“Riqualificazione di via Tito Lucrezio Caro”.**

**CUP: B67H19000650003 – CIG: B843D42939**

# Indice generale

|  |    |
|--|----|
| Premesse.....  | 4  |
| 1. Piattaforma telematica.....   | 4  |
| 1.1. La Piattaforma telematica di negoziazione.....  | 4  |
| 1.2. Dotazioni tecniche.....   | 5  |
| 1.3. Identificazione.....  | 6  |
| 2. Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazioni e sopralluogo.....   | 6  |
| 2.1. Documenti di gara.....  | 6  |
| 2.2. Chiarimenti.....  | 6  |
| 2.3. Comunicazioni.....  | 6  |
| 2.4. Sopralluogo.....  | 6  |
| 3. Oggetto, importo e durata del contratto.....  | 7  |
| 4. Prestazioni oggetto dell'appalto.....   | 7  |
| 5. Revisione prezzi.....   | 8  |
| 6. Modifiche del contratto in fase di esecuzione.....  | 8  |
| 7. Soggetti ammessi alla gara.....   | 8  |
| 8. Requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione.....  | 9  |
| 9. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova.....  | 10 |
| 10. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice..... | 10 |
| 10.1. Requisiti di idoneità professionale - art. 100 comma 1 lett. a) del Codice:.....   | 10 |
| 10.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale - art. 100, comma 1 lett. b) e c) del Codice:.....                                     | 11 |
| 11. Avvalimento.....   | 11 |
| 12. Subappalto.....  | 12 |
| 13. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione.....  | 13 |
| 14. Garanzia Provvisoria.....  | 13 |
| 15. Contributo Anac.....   | 13 |
| 16. Modalità di presentazione dell'offerta.....  | 13 |
| 17. Soccorso istruttorio.....  | 15 |
| 18. Documentazione amministrativa – Busta A.....   | 15 |
| 18.1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni.....   | 16 |
| 18.2. DGUE.....  | 20 |
| 18.3. SOA.....   | 21 |
| 18.4. Garanzia Provvisoria.....  | 21 |
| 18.5. Documentazione in caso di avvalimento.....   | 21 |
| 18.6. Patto d'integrità.....   | 21 |
| 18.7. Comprova pagamento contributo Anac.....  | 21 |
| 18.8. Comprova assolvimento imposta di bollo.....  | 21 |
| 18.9. CCNL di riferimento.....   | 22 |
| 19. Offerta economica – Busta B.....   | 22 |
| 20. Criterio di aggiudicazione.....  | 22 |
| 21. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione.....   | 23 |
| 21.1 Inversione procedimentale.....  | 23 |
| 22. Aggiudicazione e stipula del contratto.....  | 24 |

|  |    |
|--|----|
| 23. Accesso agli atti.....   | 25 |
| 24. Definizione delle controversie.....  | 25 |
| 25. Trattamento dei dati personali.....  | 25 |
| 26. Informazioni complementari.....  | 25 |
| 26.1. Protocollo di legalità.....  | 25 |
| 26.2. Tracciabilità dei flussi finanziari.....   | 28 |
| 26.3. Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli.....   | 28 |
| 26.4. Patto d'integrità.....   | 28 |
| 26.5. Protocollo di Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli..... | 28 |

## Premesse

Il Comune di Napoli, tramite il Servizio Strade, Pubblica Illuminazione e Sottoservizi, come indicato nella determina a contrarre n. 10 del 08/09/2025, intende concludere un contratto di appalto per la realizzazione del progetto di Riqualficazione di via Tito Lucrezio Caro.

L'affidamento avverrà attraverso procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma telematica del Comune di Napoli, con applicazione del criterio del minor prezzo.

CUP: B67H19000650003

CIG: B843D42939

Il luogo di svolgimento dell'intervento è Napoli.

Le fonti di finanziamento sono: L'Appalto è interamente finanziato con fondi BEI.

La procedura di selezione si concluderà, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D. Lgs n. 36/2023 (nel proseguo Codice), nel termine massimo di 5 mesi, decorrente dalla pubblicazione del bando di gara, fatte salve le proroghe previste dall'allegato I.3 D. Lgs 36/2023.

CPV: 45233141-9

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l' Ing. Edoardo Fusco

PEC: strade.sottoservizi@pec.comune.napoli.it

Gli atti tecnici sono stati validati dall'Ing. Edoardo Fusco, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), in data 21/03/2025, ai sensi dell'art. 42 c.4 del Codice.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

### Scadenza offerte:

**Le offerte vanno presentate secondo le modalità di seguito indicate entro e non oltre le ore: 12:00 del giorno 20.10.2025**

**Prima seduta di gara: 21.10.2025 alle ore 10:00**

Le operazioni di gara, si svolgeranno da remoto e i concorrenti potranno assistere con la stessa modalità alla seduta di gara collegandosi alla piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Eventuali avvisi relativi alle ulteriori sedute di gara o avvisi relativi al rinvio delle sedute di gara saranno resi disponibili attraverso la messaggistica della Piattaforma telematica a mezzo PEC.

## 1. Piattaforma telematica

### 1.1. La Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle prescrizioni tecnico-informatiche previste dai manuali del portale consultabili al link:

[https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp)

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3. Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate direttamente dal Portale appalti nella sezione [“Assistenza operatori economici”](#).

## **2. Documentazione di gara, chiarimenti, comunicazioni e sopralluogo**

### **2.1. Documenti di gara**

La documentazione di gara, disponibile sulla piattaforma telematica <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>, comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di contratto;
- Atti tecnici progettuali.

### **2.2. Chiarimenti**

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre 8 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

### **2.3. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **2.4. Sopralluogo**

Le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi che dovrà essere eseguita autonomamente dalla ditta. E' richiesto il rilascio della dichiarazione di avvenuto sopralluogo (in forma libera) da caricare nel plico telematico Busta A – Documentazione Amministrativa.

### 3. Oggetto, importo e durata del contratto

Gara da espletarsi mediante procedura aperta art. 71 D.Lgs. 36/2023 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 1 del Codice, per l'affidamento dei lavori inerenti il: Riqualificazione di via Tito Lucrezio Caro, di cui al progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 348 del 23/07/2025.

L'importo a base di gara è pari a € **3.513.013,43**, di cui € 3.405.538,33 per lavori soggetti a ribasso ed € 107.475,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

L'importo a base di gara comprende il costo della manodopera stimato in € **679.569,85**.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera e della sicurezza non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo nazionale **CCNL** applicato è quello vigente nel settore imprese edili ed affini e delle cooperative con codice **F012**.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art.18 comma 1 del Codice e delle "Linee Guida per la stipula dei contratti" approvate con D.G.C. 610 del 20 dicembre 2024, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante mediante atto pubblico notarile.

Divisione in lotti: Lotto unico – unicità funzionale tecnica – economicità dell'appalto.

L'appalto di lavori di cui alla presente procedura è previsto in un unico lotto. Ai sensi di quanto disposto dall'art.58 del D.Lgs. 36/2023, la motivazione della mancata suddivisione in lotti funzionali riguarda la natura stessa dei lavori da eseguire, in quanto l'appalto non risulta efficacemente frazionabile per il conseguimento delle migliori condizioni, sia economiche che di risultato.

La durata dell'appalto è di 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Napoli - Codice NUTS dell'amministrazione aggiudicatrice: ITF33

La stazione appaltante, ai sensi dell'art 108, comma 10 del Codice, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

Il premio di accelerazione previsto, ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice, in caso di ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine fissato nel contratto è di seguito riportato.

Per ogni giorno di anticipo rispetto al termine previsto dagli elaborati di gara viene riconosciuto un premio pari allo 0,01 per cento dell'importo contrattuale fino ad un massimo di 30 giorni.

Per ogni giorno di anticipo ulteriore rispetto ai 30 giorni di cui al punto precedente viene riconosciuto un premio pari allo 0,02 per cento dell'importo contrattuale per ogni giorno eccedente i 30 giorni, fino ad un massimo dello 0,8 per cento.

Esempio di un appalto di importo contrattuale pari a 1.000.000,00 euro:

- fino a 30 giorni precedenti il termine contrattuale sarà riconosciuto un premio pari a 100,00 euro/giorno per un massimo di 3.000,00 euro;
- oltre i 30 giorni sarà riconosciuto un premio pari a 200,00 euro per ogni giorno ulteriore rispetto ai 30 giorni fino ad un massimo totale di 8.000,00 euro;
- il premio totale pertanto potrà essere pari a 11.000,00 euro.

### 4. Prestazioni oggetto dell'appalto.

I lavori sono classificati nella categoria prevalente e nella categoria scorporabile. Ai sensi dell'allegato II.12 del Codice, la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è quella indicata nella tabella di seguito:

| Descrizione   | Cat. | Importo a base di gara (€) | Valore globale stimato | Classifica | %     | Prevalente o scorporabile | Avvalimento | Subappalto          |
|---|------|----------------------------|------------------------|------------|-------|---------------------------|-------------|---------------------|
| Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane  | OG3  | € 3.190.676,80             | € 3.828.780,55         | IV-bis     | 90,82 | prevalente                | SI          | nei limiti di legge |
| Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione | OG10 | € 322.336,63               | € 386.835,56           | II         | 9,18  | scorporabile              | SI          | nei limiti di legge |
| <b>TOTALE</b>   |      | <b>€ 3.513.013,43</b>      | <b>€ 4.215.616,11*</b> |            | 100   |                           |             |                     |

Il Codice di classificazione Europea CPV è: 45233141-9

\*Il D.Lgs. 209/2024 ha introdotto l'obbligo di qualificazione per tutte le categorie di lavori scorporabili. Pertanto, ove il concorrente ne sia privo, può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori. (N.B. In quest'ultimo caso l'importo di riferimento è il totale valore globale stimato dell'appalto corrispondente alla SOA classifica V), dichiarando, in sede di gara, la volontà di subappaltare le lavorazioni ricomprese nelle categorie scorporabili ad impresa qualificata (Vedi paragrafo 10.2 del presente disciplinare).

## 5. Revisione prezzi

È prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60 comma 4-quater del Codice.

## 6. Modifiche del contratto in fase di esecuzione

Il presente contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 120 del Codice, in particolare, ai sensi del comma 9 del predetto articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Importo a base d'asta</b>  | <b>€ 3.513.013,43</b> |
| Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento | € 702.602,68          |
| <b>Valore globale stimato</b>   | <b>€ 4.215.616,11</b> |

## 7. Soggetti ammessi alla gara

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 8. Requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Non è altresì ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ost attiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.

## **9. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## **10. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice**

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **10.1. Requisiti di idoneità professionale - art. 100 comma 1 lett. a) del Codice:**

Iscrizione alla CCIAA (con oggetto sociale attinente a quello oggetto della gara). Ai concorrenti appartenenti ad altro Stato membro, si applica quanto previsto dall'art. 100 comma 3 del Codice.

### **10.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale - art. 100, comma 1 lett. b) e c) del Codice:**

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, i concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la/le categoria/e di lavori oggetto dell'appalto.

Il concorrente singolo, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice, può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (N.B. In quest'ultimo caso l'importo di riferimento è il totale valore globale stimato dell'appalto corrispondente alla SOA classifica V) ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e la stessa dovrà dichiarare di subappaltare le categorie scorporabili di cui non possiede i requisiti ad operatore in possesso della relativa qualifica.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice come previsto dall'art. 67, comma 1, lettere b) e c) dello stesso:

- qualora il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi, dell'art. 17, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice, ai fini della partecipazione alla gara, nel caso in cui la scadenza triennale della SOA sia anteriore al termine perentorio di presentazione delle offerte e l'impresa abbia richiesto la verifica triennale o il rinnovo della SOA con domanda presentata prima della scadenza, si invita ad a presentare copia conforme del contratto di verifica/rinnovo all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa.

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice.

## **11. Avvalimento**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, D. Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'art. 104 comma 1 definisce l'avvalimento come "il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto".

Ne consegue che un operatore possa avvalersi di più imprese ausiliarie, mentre ciascuna ausiliaria può fornire i requisiti ad un solo operatore economico nella stessa procedura di gara.

**Pertanto, in caso di avvalimento, è necessario che la società ausiliaria attesti con dichiarazione che fornisce i requisiti ad un solo operatore economico.**

**N.B: Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), del Codice come previsto dall'art. 67, comma 1, lettera c) qualora il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.**

## 12. Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

A tal fine, il concorrente dovrà espressamente dichiarare, nella sezione specifica del DGUE, la volontà di farvi ricorso e indicare le parti che intende subappaltare. In mancanza di tale espressa volontà il ricorso al subappalto non può essere ammesso.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

E' possibile affidare i lavori in subappalto previa autorizzazione della stazione appaltante; il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646. L'affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119, comma 5 del Codice.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, al fine di consentire un efficace controllo del cantiere, è fatto divieto di subappalto a cascata.

### **13. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione**

I criteri ambientali minimi (CAM) per l'esecuzione dell'appalto sono quelli contenuti nel D.M. 256/2022 emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ex art. 57, comma 2 del Codice.

**Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con la L. 29 aprile 2024, n. 56 le imprese esecutrici, fatta eccezione per quelle in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, sono tenute al possesso della patente a crediti.**

**La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 90, comma 9 lett. b-bis) del D.Lgs 81/08 verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.**

**N.B:** Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione del possesso della patente a crediti previsti dall'art. 90 c. 9b-bis del D.Lgs. 81/08 dovrà essere rilasciata e da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio.

### **14. Garanzia Provvisoria**

La stazione appaltante per questa procedura non richiede la garanzia provvisoria, come previsto dall'art. 53, comma 1 del Codice.

### **15. Contributo Anac**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 29 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> .*

*L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

### **16. Modalità di presentazione dell'offerta**

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile sulla piattaforma al link:  
[https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp);
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta. Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma telematica nei termini indicati nel disciplinare di gara. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- Busta B Contenente OFFERTA ECONOMICA.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale della singola Busta, non dovrà superare 1 GB.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio. Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti.

## **17. Soccorso istruttorio**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **18. Documentazione amministrativa – Busta A**

Il concorrente dovrà far pervenire alla stazione appaltante attraverso la piattaforma digitale nella BUSTA A la seguente Documentazione Amministrativa:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni di cui al paragrafo 18.1;
- 2) DGUE;
- 3) attestazione SOA;
- 4) documentazione in caso di avvalimento, comprensiva di dichiarazione con la quale la società ausiliaria attesta che, nella stessa procedura di gara, fornisce i requisiti ad un solo operatore economico;
- 5) patto di integrità;
- 6) comprova pagamento contributo ANAC;
- 7) eventuale dichiarazione di equivalenza CCNL;
- 8) comprova assolvimento imposta di bollo;
- 9) eventuali ulteriore documentazione;
- 10) dichiarazione di avvenuto sopralluogo.

Letto l'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice e considerata la "minimizzazione dei dati" prevista dall'art. 5, comma 1 lett. c), del GDPR 679/2016, si precisa che:

- è necessario fornire una sola volta nel campo dedicato sulla piattaforma telematica il documento d'identità e, qualora non già presente sul documento d'identità, il codice fiscale (questi documenti non saranno pubblicati per l'accesso);
- tutte le altre dichiarazioni, rese in gara, non devono essere accompagnate da un documento identificativo;
- non si devono inserire nelle dichiarazioni dati personali, come definiti dall'art. 4 del GDPR 679/2016, non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara. In caso contrario tali documenti saranno resi accessibili unitamente al resto dell'offerta.

### **18.1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni**

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio della piattaforma telematica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- a. di avere preso cognizione della natura dell'appalto, come descritto nella lettera d'invito-disciplinare di gara, nel capitolato speciale e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
- b. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, allegati alla documentazione di gara, e di ritenerli completi di tutte le condizioni e informazioni che possono influire sull'offerta presentata e sull'esecuzione dell'appalto;
- c. di avere preso conoscenza dei luoghi, delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- d. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- e. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- f. di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- g.** di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- h.** di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC; che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza con particolare riferimento al D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- i.** di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., al D.L. 187/2010 e ss.mm.ii. ed al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- j.** inoltre di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo paragrafo "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
- k.** di essere a conoscenza e di accettare tutte le clausole contenute nel "Protocollo di Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli" tra il Comune di Napoli e le Organizzazioni Sindacali approvato con deliberazione di G.C. n. 270 del 08/07/2024, pubblicata e prelevabile sul sito Web del Comune di Napoli al link <https://www.comune.napoli.it/deliberazioni-giuntacomunale>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare dell'art. 5 (vedasi successivo paragrafo "Informazioni Complementari", ove vengono riportate per esteso);
- l.** di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata, se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1 lettera d) del Codice, ossia che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- m.** l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- n.** di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione vigente del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tari e Canone Unico di cui alla deliberazione di C.C. n. 8 del 28/07/2021), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: <https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/50111>;
- o.** di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 69 del 1°marzo 2024 che, all'art. 2 comma 1 lett. d), dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo (vedi capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell'art.15, comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.lgs. 165/2001 e che in caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà risolto unilateralmente dall'Amministrazione;
- p.** Il concorrente, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47, del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dovrà indicare la composizione societaria e le generalità (nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice;
- q.** dichiara l'iscrizione alla camera di commercio ed il possesso dell'attestazione SOA per la/le Categoria/e e classifica richiesta/e dal bando di gara, allegandone copia conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, nell'apposito campo, previsto tra gli altri sulla piattaforma;
- r.** per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

s. il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) così come modificato dal Decreto legislativo 101 del 10 Agosto 2018, n. 101 avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

Ai sensi dell'art. 7 del GDPR 679/2016 presto il consenso alla stazione appaltante ovvero al Comune di Napoli, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità e per adempiere all'obbligo legale di accesso agli atti di cui all'art. 35 del Codice e secondo le modalità previste nel paragrafo 24 del presente disciplinare. I destinatari dei dati forniti sono quelli individuati dall'art. 36, commi 1 e 2 del Codice. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) per il Comune di Napoli è la Dott.ssa Marilina Maione - telefono 0817956844, email: [protocollo@pec.comune.napoli.it](mailto:protocollo@pec.comune.napoli.it);

t. dichiara, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice, di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente Codice;

u. dichiara di applicare i CAM di cui al D.M. 256/2022, in G.U. n. 183 del 06/08/2022, per le parti applicabili a questo tipo di appalto;

v. dichiara di applicare ai propri dipendenti il seguente Contratto Nazionale (CCNL):  
.....con codice.....;

w. dichiara di essere in regola con la normativa riguardante la patente a crediti di cui agli artt. 27 e 90, comma 9 lett. b-bis) del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con la L. 29 aprile 2024, n. 56).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila: in questo caso, inoltre, occorre allegare copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68 commi 5 e 6, del D.lgs. 36/2023;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo ovvero in ordine all'esenzione prevista dal citato DPR, allegato B e al D. Lgs. 117/17, art. 82. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

**In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 67 e 68 del Codice:**

1. **I consorzi stabili di cui all' art. 65, comma 2, lett. d) del Codice** sono tenuti ad indicare nell'istanza se eseguono i lavori esclusivamente con la propria struttura o tramite le consorziate e in quest'ultimo caso indicarle. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.

2. **In caso di costituendo RTI**, l'istanza di partecipazione deve contenere:

-l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito;

-l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria.

Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.

3. **In caso di RTI già costituito**, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria.

Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.

4. **In caso di consorzio ordinario** si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice.

5. **In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

6. **In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

7. **In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio;

**o, in alternativa,**

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 18.2. DGUE

Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, ai sensi dell'art. 91 del Codice, in tutte le procedure di appalto pubblico, ed è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto soggetta alle conseguenze amministrative e alle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Il DGUE deve essere compilato on line sulla Piattaforma telematica utilizzando la funzione "Apri con M-DGUE" e, al termine della compilazione, esportato in file formato XML, firmato digitalmente, e caricato nell'apposita sezione dedicata.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dall'ausiliaria.
- nei casi previsti dall'art. 68 comma 12 del Codice, anche dalla impresa cooptata.

**N.B.:** Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, del predetto articolo .

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

**N.B.:** Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

### 18.3. SOA

I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.445/2000, dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la categoria di lavori oggetto dell'appalto.

La certificazione SOA deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dall'ausiliaria;
- nei casi previsti dall'art. 68 comma 12 del Codice, anche dalla impresa cooptata.

### 18.4. Garanzia Provvisoria

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice non è richiesta garanzia provvisoria.

### 18.5. Documentazione in caso di avvalimento

In caso di avvalimento occorre fornire tutta la documentazione prevista dall'art. 104 del Codice.

In particolare, l'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento":

1. dichiarazione di ricorso all'avvalimento allegando attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
2. contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del Codice, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: risorse e mezzi, (personale, elenco attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- importo del contratto;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente; lo stesso potrà essere inserito, a cura dell'impresa avvalente, o nell'apposito spazio "DGUE" ovvero nello spazio "Documentazione in caso avvalimento".

**L'impresa ausiliaria dovrà allegare dichiarazione, firmata digitalmente, con la quale attesta che, nella stessa procedura di gara, fornisce i requisiti ad un solo operatore economico.**

### 18.6. Patto d'integrità

Il Patto d'integrità raggiungibile dal sito <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.

Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

### 18.7. Comprova pagamento contributo Anac

La verifica avviene tramite FVOE. Tuttavia, a titolo collaborativo, si chiede all'operatore economico di inserire anche nell'apposito spazio "Contributo Anac" della piattaforma telematica, ove possibile, la documentazione attestante l'avvenuto versamento del contributo.

## 18.8. Comprova assolvimento imposta di bollo

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## 18.9. CCNL di riferimento

A norma di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il seguente: F012- CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

A norma di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.lgs. 36/2023, gli operatori economici possono indicare il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra richiamato e trasmettono, nel caso, la dichiarazione di equivalenza in sede di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato I.01 del Codice. Prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisirà, in ogni caso, la dichiarazione sul CCNL applicato. La dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del D.lgs. 36/2023.

La dichiarazione relativa al CCNL e l'eventuale dichiarazione di equivalenza va rilasciata dal concorrente che partecipa in forma singola e:

- in caso di consorzio stabile, anche dalle consorziate esecutrici;
- in caso di partecipazione in forma associata (ATI/RTI, consorzi ordinari, ecc...) da tutti i componenti.

## 19. Offerta economica – Busta B

L'offerta economica, redatta su documento generato automaticamente dalla piattaforma di gestione della gara dovrà essere firmata digitalmente, con le stesse modalità previste per l'istanza di partecipazione, dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale di ribasso sull'importo a base di gara, indicando fino a un massimo di cinque cifre decimali (non si terrà conto delle altre cifre indicate in eccesso), al netto degli oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. (in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà valido il valore indicato in lettere);
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati dal presente disciplinare.

## 20. Criterio di aggiudicazione

La procedura è aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice, espresso in termini di ribasso percentuale unico da applicare all'importo posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, si prevede l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Le offerte anormalmente basse saranno individuate ed escluse automaticamente utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera verrà effettuata dal RUP. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla quinta cifra decimale. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del codice, richiedendo per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. Nel caso di ricezione da 2 a 4 offerte è considerata anormalmente bassa la migliore offerta che abbia un ribasso maggiore di 10 punti percentuali rispetto alla migliore seconda offerta; nel caso di ricezione di una sola offerta, quest'ultima verrà considerata anomala qualora abbia un ribasso maggiore di 40 punti percentuali rispetto all'importo a base d'asta.

L'appalto verrà aggiudicato alla miglior offerta risultata non anomala, anche in presenza di una sola offerta, valutata la congruità.

## 21. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione

Le operazioni di gara si svolgeranno nelle date indicate nella lettera d'invito - disciplinare e nelle successive date comunicate alle imprese concorrenti attraverso la Piattaforma (via PEC).

Per assistere da remoto alle operazioni di gara, gli operatori economici registrati, dovranno accedere alla piattaforma digitale di gestione delle gare consultare la sezione "Elenco bandi di gara scaduti" ed identificare la procedura di gara di interesse. Le fasi della procedura saranno visualizzabili nella sezione "espletamento della gara".

I verbali di gara, ai sensi dell'art. 35, comma 2 lett. c), saranno consultabili nella sezione "Documenti e atti" della Piattaforma, dopo l'aggiudicazione.

Conformemente al Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 424 dell'11 ottobre 2024 e all'Allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, il RUP, supportato dal seggio di gara, procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- al controllo della completezza della documentazione amministrativa;
- alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 101 del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, il RUP procede all'apertura della Busta B e alla valutazione delle offerte economiche effettuando la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.

Se le offerte ricevute sono pari o superiori a cinque, la Piattaforma calcola automaticamente la prima offerta non anomala utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice.

Se le offerte ricevute sono inferiori a 5, il RUP valuta l'anomalia come indicato nel precedente paragrafo.

Quando i costi della manodopera dichiarati nella migliore offerta non anomala sono congrui rispetto a quelli stimati dalla stazione appaltante, il RUP procede con la proposta di aggiudicazione. Se, invece, i costi della manodopera risultano inferiori a quelli stimati negli atti di gara, il RUP procede a richiedere spiegazioni a giustificazione, assegnando all'operatore un termine perentorio per il riscontro, non superiore a quindici giorni, sospendendo la seduta e subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria.

Il RUP, esaminate le giustificazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un ulteriore termine.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, alla miglior offerta risultata non anomala.

In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ad effettuare nuova gara.

### 21.1 Inversione procedimentale

Nel caso in cui le offerte pervenute siano in numero pari o superiori a 10 il RUP, **ai sensi dell'art.107 co.3, del D.Lgs. 36/2023 si riserva la facoltà di procedere all'esame delle offerte economiche prima della verifica amministrativa degli offerenti, attuando la c.d. "inversione procedimentale"**. Pertanto, il RUP o il seggio di gara procederà ad acquisire dalla piattaforma digitale i plichi pervenuti e successivamente proseguirà con l'apertura dell'offerta economica

contenuta nella busta B e con la verifica della regolarità del loro contenuto. La verifica della documentazione amministrativa (Busta A) sarà effettuata solo sull'operatore che risulterà primo in graduatoria.

## 22. Aggiudicazione e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali verrà effettuata nei confronti dell'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i mezzi di prova di cui all'art. 99 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e del rispetto dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, ai sensi dell'art.17, comma 5.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede alle verifiche per il concorrente secondo in graduatoria, e in caso di ulteriore esito negativo si reitera il procedimento.

**Ai sensi dell'art 99 comma 3 bis del D.Lgs 36/2023, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.**

Ai sensi dell'art. 55, del Codice, il contratto è stipulato entro trenta giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; essendo un appalto sotto soglia non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 53, comma 4 del Codice.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, e gli aumenti disciplinati dall'art. 117, comma 2, come previsto dall'art. 53, comma 4-bis del Codice.

Ai sensi dell'art.17, comma 8, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9, del predetto articolo.

Qualora la stazione appaltante autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante forma pubblica amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali, ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

### **23. Accesso agli atti**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Letto l'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice e considerata la "minimizzazione dei dati" prevista dall'art. 5, comma 1 lett. c), del GDPR 679/2016, si ricorda che è necessario fornire una sola volta nel campo dedicato sulla piattaforma telematica il documento d'identità e, qualora non già presente sul documento d'identità, il codice fiscale (questi documenti non saranno pubblicati per l'accesso). Tutte le altre dichiarazioni, rese in gara, non devono essere accompagnate da un documento identificativo. Si invitano inoltre gli operatori economici a non inserire nelle dichiarazioni dati personali, come definiti dall'art. 4 del GDPR 679/2016, non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara. In caso contrario tali documenti saranno resi accessibili unitamente al resto dell'offerta.

### **24. Definizione delle controversie**

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso, esclusivamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione Appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
  - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
  - dal ricevimento della comunicazione dell'Aggiudicazione per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del progetto con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso, ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

### **25. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Nuovo Regolamento U.E. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## **26. Informazioni complementari**

### **26.1. Protocollo di legalità**

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del “*Protocollo di Legalità*” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo [www.utgnapoli.it](http://www.utgnapoli.it), nonché sul sito Web del Comune di Napoli [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/2007.

Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, di cui sono parte integrante e sostanziale, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.

#### **Estratto contenente gli articoli 2 ed 8:**

##### **ART. 2**

1. La stazione appaltante, oltre all’osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l’obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d’appalto, ovvero all’autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all’allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l’obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l’obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell’autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria;

II. l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio;

Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all’art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante

potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati aperti i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

## **ART. 8**

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

### **Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito

<http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Clausola n. 2**

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

#### **Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

#### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

#### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### **Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3**

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

## **26.2. Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **26.3. Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli**

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 69 del 1°marzo 2024 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) in “Amministrazione trasparente”, le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto.

## 26.4. Patto d'integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 522 del 21/12/2023 "Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025 – Misura MG10 Patto di Integrità e Protocollo di Legalità: Approvazione del nuovo Schema di Patto di Integrità" approva il nuovo schema di patto di integrità che sostituisce integralmente quello precedentemente approvato con D.G.C. n. 797 del 03/12/2015, recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato dal concorrente nella "Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione.

## 26.5. Protocollo di Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli

La Giunta Comunale, ha approvato con Deliberazione n. 270 del 08/07/2024, poi modificato con D.G.C. 396 del 3/10/2024, pubblicata e prelevabile sul sito Web del Comune di Napoli al link <https://www.comune.napoli.it/deliberazioni-giuntacomunale>, lo schema avente ad oggetto il "Protocollo di Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli" tra il Comune di Napoli e le Organizzazioni Sindacali.

Gli impegni e le clausole previsti dall'articolo 5 del suddetto Protocollo di Intesa, ai quali l'aggiudicatario è tenuto a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, di cui sono parte integrante e sostanziale, e verranno inseriti nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritti dall'aggiudicatario.

### Estratto contenente le clausole dell'articolo 5:

**Clausola n° 1** — "La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di danaro, prestazioni o di altra utilità (ivi compresi eventuali condizionamenti per l'assunzione di personale o per affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase di aggiudicazione che in quella dell'esecuzione. Della denuncia dovranno essere tempestivamente informati la stazione appaltante e le autorità competenti";

**Clausola n° 2** — "La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che i contratti di appalto, subappalto e subaffidamento sono sottoposti a condizione risolutiva espressa qualora, dopo la sottoscrizione, dovessero intervenire a proprio carico, o a carico dei subcontraenti, informazioni interdittive con la conseguente cancellazione dall'Anagrafe antimafia";

**Clausola n° 3** — "La sottoscritta impresa si impegna a non cedere i crediti derivanti dalla esecuzione del contratto senza il preventivo assenso della stazione appaltante nei limiti previsti dall'art.120 comma 12 del codice dei contratti pubblici e allegato 2° punto 14 art.6 qualora siano decorsi i 60 giorni previsti dalla legge per il pagamento. Si impegna altresì ad inserire nei contratti di subappalti/subaffidamenti un'analoga clausola";

**Clausola n° 4** — "La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - i tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale e dei dipendenti";

**Clausola n° 5** — "La sottoscritta impresa si impegna a rispettare integralmente le vigenti norme per l'igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale";

**Clausola n° 6** — "La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri o delle imprese subappaltatrici/subaffidatarie";

**Clausola n° 7** — "La sottoscritta impresa - in base alla Legge n. 136 del 2010, Piano straordinario contro le mafie, come modificata dal Decreto-legge n. 287 del 2010 – si impegna a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge";

**Clausola n° 8** – "La sottoscritta impresa – in base al Decreto-legislativo n. 36 del 2023 – si impegna ad applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e/o

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in materia prevalente, salvo trattamenti di miglior favore”.

**Clausola n° 9** - “La sottoscritta impresa si impegna al rispetto integrale di quanto previsto dall'articolo 119, in particolare il comma 12, del D.lgs. 36/2023 e, nel caso di appalti di lavori di durata superiore ai 30 giorni, all'iscrizione presso la Cassa Edile territorialmente competente.

In caso di DURC di congruità non regolare, come rilevato dalla stazione appaltante ai sensi del Decreto n. 143/2021 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, esso corrisponde a grave inadempienza contrattuale valida anche ai fini di un possibile recesso”.

Sottoscritta digitalmente da\*

Il Dirigente

Ing. Edoardo Fusco

*\*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).  
Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.*